

**ADDENDUM AL CONTRATTO DEFINITIVO 2020 PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS ED IL SOGGETTO EROGATORE FONDAZIONE SCARPARI FORATTINI ONLUS PER LA SOMMINISTRAZIONE IN REGIME DOMICILIARE DELLA VACCINAZIONE PER LA PREVENZIONE DELLE INFEZIONI DA SARS-CoV-2 AI SENSI DELLA D.G.R. N. XI/4506 DEL 30 MARZO 2021**

PREMESSO che

con Decreto ATS n. 179 del 06 aprile 2021 è stato disposto di procedere alla stipula dell'addendum contrattuale con gli Enti Erogatori idonei, accreditati e già a contratto per ADI e/o Cure Palliative Domiciliari, aderenti all'Avviso per la manifestazione di interesse per l'acquisizione della loro disponibilità ai fini dell'attuazione del piano vaccinale in regime domiciliare per la prevenzione delle infezioni da sars-cov-2 ai sensi della DGR n. XI/4506 del 30 marzo 2021;

in data 09 aprile 2021 la Commissione interna ad ATS, incaricata di valutare le istanze pervenute, ha dichiarato l'idoneità del soggetto erogatore Fondazione Scarpari Forattini onlus alla partecipazione all'esecuzione delle vaccinazioni domiciliari come risultante dal verbale in atti;

TRA

L'Agenzia di Tutela della Salute Val Padana con sede legale nel Comune di Mantova in via dei Toscani n°1 codice fiscale 02481970206 partita IVA 02481970206, nella persona della persona del Direttore Generale Salvatore Mannino domiciliato per la carica presso la sede della ATS,

E

L'Ente erogatore Fondazione Scarpari Forattini onlus (di seguito Ente) gestore della unità d'offerta di ADI ordinaria CUDES 016334 con sede legale nel Comune di Schivenoglia (MN) Via G. Garibaldi n. 25 codice fiscale 80017860208 partita iva 01317830204, nella persona del Legale Rappresentante Gianfranco Caleffi

In applicazione della DGR XI/4506 del 30/03/2021, si conviene e stipula quanto segue:

**ART. 1 – OGGETTO**

Le presenti disposizioni, definiscono, per il periodo di cui all'art. 7 e nel rispetto di quanto indicato nella D.G.R. n. XI/4506 del 30/03/2021 e nell'Avviso per la manifestazione di interesse di cui al Decreto n. 179 del 06/04/2021, i rapporti giuridico economici tra ATS Val Padana e l'Ente per la somministrazione in regime domiciliare della vaccinazione anticovid-19 mediante l'utilizzo di vaccini consegnati dall'HUB ASST di MANTOVA secondo tempi e modalità organizzative da concordare con il referente di HUB.

La somministrazione è destinata alle persone individuate dagli MMG, impossibilitate per motivi legati alla propria situazione clinica-assistenziale ad accedere ai centri vaccinali territoriali e appartenenti alle categorie target prioritarie in base all'età e/o alla presenza di condizioni patologiche definite dalle raccomandazioni ad interim del 10/03/2021 e ss.mm.ii di cui all'allegato 1 della citata D.G.R. n. XI/4506/2021

**ART. 2 - AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA**

L'ente garantisce l'attività vaccinale a domicilio nel territorio dell'ex ambito distrettuale di Ostiglia. Le prestazioni vaccinali sono compatibili con l'eventuale erogazione contestuale di altre prestazioni di adi ordinaria.

In un momento successivo, in accordo con ATS, l'Ente potrà sulla base di bisogni emergenti e risorse disponibili, ampliare il proprio ambito e territorio di intervento.

### **ART. 3 - REMUNERAZIONE**

L'ATS riconosce all'Ente, nel rispetto di quanto previsto dalla DGR n. XI/ 4506/2021 le seguenti tariffe onnicomprensive per ogni singolo accesso domiciliare:

per la vaccinazione di un solo utente € 25,00

per la vaccinazione di ulteriori utenti dalla seconda prestazione e per ogni successiva € 20,00.

Si considera accesso domiciliare il percorso, successivo all'approvvigionamento del vaccino, che ha inizio dall'ingresso in una abitazione fino alla conclusione di una o più somministrazioni di vaccino e relativa sorveglianza clinica, nella stessa abitazione e nella stessa data.

La prestazione è a totale carico del FSR e l'Ente non può richiedere alcun corrispettivo alla persona da vaccinare.

### **ART. 4 - SISTEMA DI RENDICONTAZIONE**

L'Ente, dispone di un sistema informatico che consente la registrazione della somministrazione del vaccino sulla piattaforma dedicata nella stessa giornata di esecuzione.

Le modalità per la rendicontazione economica delle vaccinazioni effettuate saranno definite da Regione Lombardia e comunicate da ATS all'Ente tenuto al debito informativo.

### **ART. 5 – BUDGET E PAGAMENTI**

All'Ente per l'attività di cui all'art.1 è assegnato un budget di risorse pari a € 12.000,00, con possibilità di rideterminarlo a consuntivo in base alla programmazione dell'attività e alle disponibilità delle complessive risorse dedicate.

Saranno possibili rimodulazioni del budget a consuntivo anche tra erogatori diversi, fermo restando il rispetto del tetto massimo di ATS per le vaccinazioni anti Covid-19.

La remunerazione è subordinata alla corretta rendicontazione delle prestazioni secondo le indicazioni di ATS.

Le suddette prestazioni saranno oggetto di fatturazione separata rispetto all'attività ordinaria.

E' fatta salva la facoltà dell'ATS di sospendere l'erogazione parziale o totale dei pagamenti in tutti i casi in cui, a seguito di controlli, siano accertate gravi violazioni della normativa vigente.

L'avvenuto pagamento non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli della attività erogata nel periodo di competenza del presente contratto, risultassero non dovute o dovute in parte.

### **ART. 6 - OBBLIGHI DELL'ENTE**

L'Ente con la sottoscrizione del presente addendum si impegna a:

- comunicare all'indirizzo mail [pipss.governo@ats-valpadana.it](mailto:pipss.governo@ats-valpadana.it) prima dell'avvio dell'attività, i nominativi e le qualifiche professionali dei componenti l'équipe vaccinale;
- erogare le prestazioni a domicilio mediante proprio personale con obbligatorietà della presenza del medico;
- rispettare tutti gli obblighi previsti dal punto 5. della D.G.R. n. XI/ 4506/2021.

### **ART. 7 – VALIDITA' E DURATA**

Il presente contratto ha validità dalla data **del 19 aprile 2021** fino alla conclusione della campagna vaccinale in regime domiciliare a favore delle persone estremamente vulnerabili di cui alle raccomandazioni ad interim del 10/03/2021 e ss.mm.ii.

Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente contratto con preavviso di almeno 7 gg. da comunicarsi mediante pec fermo restando che lo stesso si intenderà immediatamente risolto qualora sopravvenissero nuove disposizioni normative con esso incompatibili.

### **ART. 8 - CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEI CONTENUTI DELL'ADDENDUM**

Al Dipartimento della Programmazione per l'integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali (PIPSS) sono affidate le funzioni di verifica della puntuale esecuzione del presente contratto.

Eventuali inadempienze sono contestate per iscritto dalla ATS all'Ente. Entro il termine assegnato da ATS, l'Ente presenta le proprie giustificazioni che se valutate da ATS non sufficientemente motivate, rispetto alla prioritaria tutela della salute pubblica, determineranno la risoluzione del presente contratto, fermi restando i necessari interventi di collaborazione con ATS per concludere i cicli vaccinali in corso.

#### **ART. 9 - IMPOSTA DI BOLLO**

L'imposta di bollo, se dovuta, è a carico dell'Ente.

#### **ART. - 10 NORMA DI RINVIO E ADEGUAMENTO**

Per tutto quanto non previsto si fa rinvio alle norme nazionali e regionali vigenti in materia e, per quanto applicabile, alle disposizioni di cui al contratto sottoscritto in data 30 dicembre 2020.

Letto, confermato e sottoscritto

**Il Direttore Generale**  
della ATS Val Padana  
Salvatore Mannino

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE**  
Fondazione Scarpari Forattini onlus  
Gianfranco Caleffi

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*